Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 14 novembre 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1975.
Rettifica del periodo di durata in carica del presidente dell'Ente autonomo del Flumendosa Pag. 8002

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1975.
Ampliamento della zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Montepulciano d'Abruzzo ». Pag. 8003

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1975.
Modificazioni al decreto ministeriale 29 agosto 1969 relativo all'autorizzazione al comune di Oristano a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario. Pag. 8003

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1975.
Istituzione di un'agenzia consolare di 2ª categoria in Darwin (Australia) . . . . . Pag. 8004

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1975.
Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 100 miliardi, portata in aumento al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, relativo allo anno finanziario 1975 . . . . Pag. 8004

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1975.
Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Venezia . . . . . . Pag. 8005

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1975.
Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Catania-Sigonella. Pag. 8006

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1975.
Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Sondrio . . . . Pag. 8006

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1975.
Approvazione del regolamento generale della borsa merci di Vercelli . . . . Pag. 8007

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Perugia . . . . Pag. 8009

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1284-AL » . . . . Pag. 8009

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1268-AL » . . . . Pag. 8009

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 879-AL » . . . . Pag. 8009

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 819-AL » . . . . Pag. 8009

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 525-AL » . . . . Pag. 8009

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 644-VI ». Pag. 8009

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 683-VI ». Pag. 8009

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 297-AL ». Pag. 8009

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 671-VI ». Pag. 8009

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 502-VI ». Pag. 8010

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 428-VI ». Pag. 8010

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 309-VI ». Pag. 8010

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1534-AL ». Pag. 8010

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 8010

Esito di ricorsi . . . . Pag. 8011

Ministero delle finanze: Esito di ricorso . . . . Pag. 8012

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Giuseppe Toniolo », società cooperativa a responsabilità limitata, in Genzano, in amministrazione straordinaria . . . . Pag. 8012

Conferma del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Como, di 2ª categoria . Pag. 8012

Regione Lombardia:

Variante al piano di zona del comune di Legnano. Pag. 8012

Variante al piano di zona del comune di Rudiano. Pag. 8012

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei trasporti: Concorso, per esami, a sette posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Pag. 8013

Ministero della difesa: Concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento dei ruoli A.A.r.s., G.A.r.a.t., C.C.r.a. e C.S.A. dell'Aeronautica militare . . Pag. 8016

Ministero del turismo e dello spettacolo: Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a due posti di coadiutore in prova. Pag. 8021

Regione Piemonte: Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo, con funzioni di direttore del pubblico macello, vacante nel comune di Alba . . . . Pag. 8021

Ospedale maggiore di Lodi: Concorso ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche . . . . Pag. 8022

Ospedale « S. Luca » di Vallo della Lucania: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . Pag. 8022

Ospedale « A. Ajello » di Mazara del Vallo: Concorso ad un posto di aiuto radiologo . . . . Pag. 8022

Ospedale neuropsichiatrico « S. Maria del Prato » di Feltre:

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia . . . . Pag. 8022

Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 8022

Ospedale di Cuasso al Monte: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 8023

Ospedale di Bitonto: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione Pag. 8023

Ospedale di Chiari-Rovato: Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia . . . . . . Pag. 8023

Ospedale « S. Spirito » di Ventimiglia: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario Pag. 8023

Ospedale « Pio istituto S. Corona » di Milano:

Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 8023

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di anatomia ed istologia patologica . . . . Pag. 8023

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 5 settembre 1975, n. **50**.

Determinazione delle indennità spettanti ai membri della giunta provinciale . . . . Pag. 8024

Regione Sardegna

Errata-corrige . . . . Pag. 8024

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1975.

Rettifica del periodo di durata in carica del presidente dell'Ente autonomo del Flumendosa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 498, modificato ed integrato con legge 1° luglio 1952, n. 262, con il quale è stato istituito l'Ente autonomo del Flumendosa avente lo scopo di provvedere alla costruzione delle opere per la razionale utilizzazione delle acque del bacino idrografico del medio e basso Flumendosa, irrigazione, uso potabile e produzione di forza motrice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 18249 in data 14 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1968, registro n. 1, foglio n. 123, con il quale per il quadriennio 3 novembre 1967-2 novembre 1971 il prof. Umberto Genovesi è stato nominato presidente dell'ente predetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 4859 in data 5 giugno 1973 registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1973, registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 343, con il quale il prof. Umberto Genovesi è stato confermato presidente dell'ente in questione per il quadriennio 1972-76;

Considerato che per mero errore materiale, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 4859 il pe-

riodo della durata in carica del presidente che risulta dover essere il seguente: 3 novembre 1971-2 novembre 1975 è stato erroneamente indicato;

Ritenuta pertanto l'opportunità di rettificare in tal senso il predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il periodo della durata in carica del prof. Umberto Genovesi quale presidente dell'Ente autonomo del Flumendosa, erroneamente indicato nel decreto del Presidente della Repubblica n. 4859 del 5 giugno 1973, viene rettificato nel modo seguente: 3 novembre 1971-2 novembre 1975.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1975

LEONE

BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1975
Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 383

(9528)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1975.

Ampliamento della zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Montepulciano d'Abruzzo ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 24 maggio 1968, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino « Montepulciano d'Abruzzo » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata in data 29 maggio 1971 dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti, corredata del parere favorevole del comitato regionale dell'agricoltura per l'Abruzzo, intesa ad ottenere l'ampliamento della zona di produzione del vino « Montepulciano d'Abruzzo »;

Considerato che nella zona di cui si chiede l'inclusione sussistono le condizioni ed i requisiti richiesti per la produzione del vino suddetto;

Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 10 maggio 1974;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la domanda sopracitata e di provvedere all'inclusione di alcuni comuni della provincia di Chieti nella zona di produzione del vino « Montepulciano d'Abruzzo »;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Nella zona di produzione del vino « Montepulciano d'Abruzzo » così come risulta dall'art. 3 del relativo disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, è da includere il territorio dei seguenti comuni, tutti appartenenti alla provincia di Chieti: Carpineto Sinello, Casalanguida, Casacanditella, Casoli, Castelfrentano, Fara Filiorum Petri, Gissi, Guardiagrele, Lentella, S. Martino sulla Marrucina, S. Eusanio del Sangro, Celenza sul Trigno, Fresagrandinaria, Furci, Roccamontepiano, S. Buono.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1975

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1975
Registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 115

(9494)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1975.

Modificazioni al decreto ministeriale 29 agosto 1969, relativo all'autorizzazione al comune di Oristano a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 29 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1969, modificato con decreto interministeriale 19 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1972, con il quale il comune di Oristano è stato autorizzato a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo sul rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Considerato che l'art. 5 del suddetto decreto 29 agosto 1969 ha subordinato il pagamento del contributo alla dimostrazione dei lavori eseguiti, da effettuarsi mediante produzione di stati di avanzamento;

Considerato che in base alle norme istitutive della Cassa depositi e prestiti il contributo da parte delle amministrazioni concedenti deve esere corrisposto a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del prestito, in corrispondenza del periodo nel quale devono essere versate le rate di ammortamento da parte degli enti mutuatari;

Ritenuta la necessità di modificare il suddetto decreto 29 agosto 1969 sopprimendone l'art. 5 ed indicando, altresì, una nuova decorrenza dei termini previsti dagli articoli 2 e 4;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto interministeriale 29 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1969, è soppresso.

Art. 2.

Il termine di un anno relativo alla stipulazione del mutuo occorrente per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Oristano decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Il termine di tre anni relativo all'ultimazione dei lavori per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Oristano decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1975

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
GUI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1975
Registro n. 25 *Giustizia, foglio n.* 129

(9403)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1975.

Istituzione di un'agenzia consolare di 2ª categoria in Darwin (Australia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Considerata la necessità di provvedere agli interessi della collettività italiana in Australia;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita in Darwin (Northern Territory) un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato d'Italia in Brisbane e con la seguente circoscrizione territoriale: Darwin city, Pine Creek, Katherine, Gove Peninsula, Daly Waters, Tennant Creek, Wave Hill.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1975

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1975
Registro n. 411 *Esteri, foglio n.* 380

(9637)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1975.

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 100 miliardi, portata in aumento al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, relativo allo anno finanziario 1975.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della stessa legge n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base dei criteri annualmente determinati dal C.I.P.E.;

Visto l'art. 13 della legge n. 281 del 1970, il quale prevede che i criteri di ripartizione del fondo di cui al menzionato art. 9 sono determinati sentita la commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1973, n. 512, concernente « Norme per il finanziamento dell'attività agricola » con il quale viene demandato al C.I.P.E. medesimo la ripartizione tra le regioni, comprese quelle a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano degli incrementi del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui allo art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, previsti in 100 miliardi di lire per l'esercizio 1975;

Visto il terzo comma dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Viste le proposte formulate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la ripartizione, per l'esercizio finanziario 1975, dell'incremento del fondo di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1973, n. 512, citata;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1972, con il quale viene costituita la commissione interregionale prevista dall'art. 13 della citata legge n. 281;

Visto il parere espresso dalla predetta commissione interregionale nella seduta del 29 gennaio 1975;

Visto che il C.I.P.E. nella seduta del 3 febbraio 1975 ha deliberato di ripartire la somma di lire 100 miliardi tra le regioni a statuto ordinario e speciale, quale contributo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo nel settore dell'agricoltura;

Visto che nella cennata delibera il C.I.P.E. ha ritenuto di adottare, ai fini della ripartizione di cui trattasi, il criterio della commisurazione della somma assegnata alla superficie agraria di ciascuna regione, alla superficie media aziendale, al reddito medio per addetto agricolo ed alla consistenza del rispettivo patrimonio zootecnico, nonché quello dell'appartenenza delle regioni alla circoscrizione dell'Italia centro-settentrionale o a quella dell'Italia meridionale ed insulare, ed ha determinato la seguente ripartizione tra regioni ordinarie e speciali e province autonome di Trento e di Bolzano della somma di lire 100 miliardi: Piemonte lire 7.390 milioni; Valle d'Aosta lire 390 milioni; Liguria lire 1.630 milioni; Lombardia lire 5.270 milioni; Friuli-Venezia Giulia lire 1.880 milioni; Veneto lire 6.150 milioni; Emilia-Romagna lire 5.290 milioni; Marche lire

3.820 milioni; Toscana lire 4.250 milioni; Umbria lire 2.370 milioni; Trento lire 960 milioni; Bolzano lire 1.080 milioni; Lazio lire 6.360 milioni; Campania lire 8.730 milioni; Abruzzo lire 3.840 milioni; Molise lire 2.400 milioni; Puglia lire 10.000 milioni; Basilicata lire 3.870 milioni; Calabria lire 9.030 milioni; Sicilia lire 10.800 milioni; Sardegna lire 4.490 milioni;

Ritenuto, nella ripartizione del fondo tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, di dover procedere per la regione Trentino-Alto Adige a distinta, assegnazione di somme in favore delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Considerato, pertanto, di dover procedere alla ripartizione tra le regioni della somma di lire 100 miliardi portata in variazione di aumento al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'anno finanziario 1975;

Considerato che con decreto ministeriale n. 149654 del 9 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1975, registro n. 21, foglio n. 175, è stata apportata la variazione in aumento di lire 100 miliardi al cap. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, così come previsto dalla legge 7 agosto 1973, n. 512;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dell'ammontare di lire 100 miliardi portata in aumento al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo relativo all'anno finanziario 1975, è determinata come segue:

Regioni e province autonome		
Piemonte	L.	7.390.000.000
Valle d'Aosta	»	390.000.000
Liguria	»	1.630.000.000
Lombardia	»	5.270.000.000
Friuli-Venezia Giulia	»	1.880.000.000
Veneto	»	6.150.000.000
Emilia-Romagna	»	5.290.000.000
Marche	»	3.820.000.000
Toscana	»	4.250.000.000
Umbria	»	2.370.000.000
Trento	»	960.000.000
Bolzano	»	1.080.000.000
Lazio	»	6.360.000.000
Campania	»	8.730.000.000
Abruzzo	»	3.840.000.000
Molise	»	2.400.000.000
Puglia	»	10.000.000.000
Basilicata	»	3.870.000.000
Calabria	»	9.030.000.000
Sicilia	»	10.800.000.000
Sardegna	»	4.490.000.000
Totale	L.	100.000.000.000

Art. 2.

La spesa di lire 100 miliardi (centomiliardi), derivanti dal presente decreto, graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1975

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1975
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 360

(9665)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1975.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974 con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stati variati in aumento sia le misure degli imponibili giornalieri sia i periodi di occupazione mensile inizialmente stabiliti con decreto ministeriale del 31 ottobre 1970;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Considerato altresì che talune delle precedenti classi iniziali di contribuzione risultano addirittura assorbite nei nuovi valori degli imponibili giornalieri adottati con il citato decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova dèterminazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Venezia, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono così determinate:

facchinaggio svolto da portabagagli nell'ambito delle stazioni delle ferrovie dello Stato, porti ed aeroporti del comune di Venezia e provincia: 12ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 158.000 mensile;

facchinaggio generico e meccanizzato (carellisti) svolto nell'ambito delle zone industriali di Porto Marghera, Tronchetto e negli scali fluviali e ferroviari del comune di Venezia e provincia: 9ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 111.000 mensili;

facchinaggio svolto nell'ambito delle case ed imprese di spedizioni, autotrasporto merci conto terzi ed imprese di trasporto in genere del comune di Venezia e provincia: 9ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 111.000 mensili;

facchinaggio svolto nell'ambito di mercati all'ingrosso ortofrutticoli, ittici, nei macelli pubblici del comune di Venezia e provincia: 6ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 68.000 mensili;

facchinaggio svolto in zone e settori diversi da quelli sopra specificati: 6ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 68.000 mensili;

trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari o affittuari del mezzo:

A) *Di persone*:

1) tassisti, autonoleggiatori e simili: 9ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 111.000 mensili;

2) motoscafisti: 11ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 142.000 mensili;

B) *Di merci per c/terzi*:

piccoli autotrasportatori: 6ª classe di contribuzione con retribuzione imponbile di L. 68.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1975

Il Ministro: TOROS

(9325)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1975.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Catania-Sigonella.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1967, n. 34, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 180 del 19 luglio 1967 col quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Catania-Sigonella ai sensi dell'art. 714-*bis* del citato codice;

Viste le mappe pubblicate all'albo pretorio dei comuni di:

Ramacca: dal 19 aprile 1975 al 18 giugno 1975;
Belpasso: dal 21 aprile 1975 al 19 giugno 1975;
Lentini: dal 21 aprile 1975 al 19 giugno 1975;
Catania: dal 12 maggio 1975 al 12 luglio 1975;

Considerato che avverso la determinazione delle zone soggette a limitazioni e al decreto ministeriale sopracitato non ha presentato opposizione alcuna ditta;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

Le mappe di cui sopra, relative alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nella vicinanza dell'aeroporto di Catania-Sigonella, sono esecutive, con annotazione apposta dall'ufficio competente sulle mappe stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1975

Il Ministro: FORLANI

(9633)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1935, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Sondrio;

Viste le dimissioni del sig. Natale Contini componente del comitato predetto, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria;

Vista la nota n. 7423 del 6 agosto 1975, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Sondrio ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Luigi Leoncelli in sostituzione del sig. Natale Contini, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Luigi Leoncelli è nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Sondrio in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria ed in sostituzione del sig. Natale Contini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1975

Il Ministro: TOROS

(9536)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1975.

Approvazione del regolamento generale della borsa merci di Vercelli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1974, col quale è stata istituita la borsa merci di Vercelli;

Vista la circolare n. 673 del 16 gennaio 1954, concernente il regolamento-tipo delle borse merci;

Vista la deliberazione n. 489 del 26 luglio 1975, con la quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli ha proposto il regolamento generale della borsa merci;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso regolamento generale della borsa merci di Vercelli, composto di 26 (ventisei) articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

REGOLAMENTO GENERALE DELLA BORSA MERCI DI VERCELLI

MERCATO DELL'EFFETTIVO

Capo I

Istituzione, scopo e vigilanza

Art. 1.

La borsa per la contrattazione in merci di Vercelli istituita con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 settembre 1974, è regolata dalle disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, e delle succesive modificazioni, in quanto applicabili, nonché dalle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti speciali di borsa.

Art. 2.

La borsa è il luogo di incontro per lo svolgimento delle contrattazioni di merci, di prodotti e di servizi che possono formare oggetto di scambio, esclusi i beni le cui negoziazioni in base alle disposizioni vigenti si svolgono presso le borse valori.

La borsa merci di Vercelli, oltre alla contrattazione delle merci, dei prodotti e dei servizi per la quale è autorizzata, è specializzata nella contrattazione dei risi.

Art. 3.

La borsa è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio e della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Vercelli.

La stessa camera provvede all'amministrazione della borsa.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed i funzionari della stessa a ciò espressamente delegati, hanno libero accesso in tuti i locali della borsa. La stessa facotà hanno pure i funzionari del Ministero dell'industria e del commercio incaricati di funzioni di vigilanza. Le spese necessarie all'esplicazione delle funzioni predette sono a carico della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nel caso che la gestione della borsa sia data in concessione ai sensi dell'art. 7 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29.

In tal caso gli enti concessionari, indipendentemente dagli obblighi contenuti nell'atto di concessione, hanno l'obbligo di sottoporre i loro statuti ed i loro regolamenti interni all'approvazione della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Capo II

La deputazione

Art. 5.

La deputazione è composta di sette membri effettivi e di tre membri supplenti.

Essi sono nominati dal Ministro per l'industria ed il commercio e durano in carica un anno. La nomina di cinque dei suddetti membri effettivi e dei tre membri supplenti è fatta su designazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la quale, interpellate le associazioni di categoria, deve scegliere le persone da designare fra gli appartenenti alle categorie interessate all'attività della borsa.

Art. 6.

La deputazione elegge, fra i suoi membri effettivi, il presidente.

Le deliberazioni sono valide allorché sono prese con la presenza di almeno cinque membri, ed a maggioranza assoluta dei presenti.

I membri supplenti hanno facoltà di assistere a tutte le adunanze della deputazione, essi hanno però diritto a voto soltanto quando sostituiscono membri effettivi assenti.

La deputazione tiene di regola le sue sedute nei locali della borsa.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal funzionario della stessa camera all'uopo delegato.

La deputazione può essere convocata, oltre che dal suo presidente, anche dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ogni qual volta questi lo ritenga opportuno.

Art. 7.

La deputazione sorveglia l'andamento della borsa e provvede perché siano osservate le leggi ed i regolamenti vigenti.

Contro le deliberazioni della deputazione è ammesso ricorso alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro cinque giorni dalla comunicazione.

Contro la decisione della camera può proporsi ricorso al Ministro per l'industria ed il commercio entro dieci giorni dalla comunicazione.

Capo III

Il comitato di borsa

Art. 8.

Un comitato, nominato annualmente dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ha il compito:

1) di vigilare affinché i mediatori e gli operatori di borsa non eccedano dai limiti delle loro facoltà;

2) di denunciare alla deputazione di borsa i mediatori e gli operatori in genere che, nella esplicazione della loro attività di borsa, contravvengono alle leggi e ai regolamenti;

3) di sovraintendere alla polizia della borsa nell'assenza della deputazione, con l'obbligo di riferire ad essa sul loro operato;

4) di proporre alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la formazione di contratti-tipo, di regolamenti tecnici, peritali o arbitrali;

5) di provvedere all'accertamento dei prezzi per la formazione del listino di borsa di cui all'art. 24;

6) di svolgere tutte le altre mansioni che le leggi ed i regolamenti attribuiscono al sindacato dei mediatori.

Art. 9.

Il numero dei membri del comitato di borsa è determinato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentito il parere della deputazione.

I membri del comitato sono scelti fra i mediatori, commercianti, industriali, artigiani e produttori appartenenti ai settori merceologici trattati in borsa.

La funzione di membro del comitato è incompatibile con quella di componente della deputazione.

Il comitato elegge nel proprio seno un presidente ed, eventualmente, un vice presidente.

Capo IV
Ingresso in borsa

Art. 10.

L'ingresso in borsa è regolato dalla legge e dai regolamenti.

Chiunque chiede di essere ammesso in borsa deve nella domanda dichiarare di assoggettarsi alle disposizioni del presente regolamento e, in particolare, alle disposizioni relative all'obbligo dell'arbitrato.

Art. 11.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura determina i diritti dovuti per il rilascio delle tessere di ingresso.

Essa determina altresì, i diritti dovuti per l'uso dei telefoni, dei tavoli, delle cabine e di ogni altro servizio posto a disposizione degli operatori, di borsa.

Art. 12.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, sono esclusi dalla borsa coloro che non eseguono le decisioni arbitrali di borsa emesse nei loro confronti.

Art. 13.

I provvedimenti di esclusione dalla borsa, nonchè quelli di revoca dell'esclusione stessa debbono dalla deputazione essere comunicati a tutte le altre borse della Repubblica.

Capo V
La mediazione

Art. 14.

I mediatori hanno l'obbligo di fornire alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed alla deputazione di borsa tutte le informazioni relative all'attività da essi svolta in borsa.

Art. 15.

I compensi dovuti ai mediatori iscritti per gli uffici pubblici loro riservati, nonchè le tariffe per le mediazioni di borsa, sono quelli risultanti da apposita tabella approvata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Capo VI
Le contrattazioni

Art. 16.

Gli affari conclusi nella borsa o con riferimento alle condizioni e agli usi di essa, sono sottoposti alle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti speciali della borsa medesima.

Art. 17.

Nei locali della borsa si svolgono le contrattazioni relative alle compravendite a trattativa privata su semplice denominazione, o su campione o in base a certificato d'origine o di qualità, con l'adozione di contratti tipo o con patti liberamente convenuti.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentita la deputazione di borsa, può determinare per alcuni prodotti, merci e servizi nomenclature con le relative caratteristiche merceologiche e tecniche, e stabilire in relazione a ciascuna di esse le modalità di esecuzione dei relativi contratti, salvo patto contrario.

Art. 18.

Le compravendite coattive e le aste pubbliche previste dal codice civile sono eseguite da mediatori iscritti.

L'avviso d'asta o di esecuzione coattiva deve contenere le modalità dell'esecuzione.

Art. 19.

Entro la prima quindicina del dicembre di ciascun anno, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentiti la deputazione e il comitato di borsa, compila il calendario della borsa per l'anno successivo e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio.

Il calendario può limitare i giorni destinati alle riunioni della borsa a determinati giorni della settimana.

Capo VII
Le consegne, i pagamenti e la costituzione in mora

Art. 20.

Per i contratti conclusi nella borsa o con espresso riferimento alla borsa stessa, valgono, salvo diversa pattuizione, i termini e le modalità contemplati dagli usi vigenti nella provincia di Vercelli, accertati, approvati e pubblicati dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli.

Art. 21.

Trascorso il termine consentito con la diffida o, in mancanza, otto giorni dal termine fissato, ai sensi delle disposizioni dell'articolo precedente, per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti o per il pagamento del prezzo, il contratto si risolve e la parte adempiente ha diritto a chiedere l'esecuzione coattiva o comunque il risarcimento del danno.

Art. 22.

Nei contratti a consegne differite ripartite a mesi od a date determinate, le eventuali contestazioni su una consegna, anche se seguite da esecuzione coattiva, non pregiudicano il diritto alle consegne ulteriori.

Capo VIII
Il listino di borsa

Art. 23.

Le merci, i prodotti ed i servizi che formano oggetto del listino sono determinati dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura sentito il comitato di borsa.

Art. 24.

L'accertamento dei prezzi per la formazione del listino è fatta dal comitato di borsa con l'intervento di almeno un componente della deputazione.

Il comitato può valersi per il compimento delle relative operazioni di una o più commissioni presieduta ciascuna da un membro del comitato, assistito da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 25.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura impartisce al comitato criteri direttivi per la formazione del listino dei prezzi nei limiti delle disposizioni poste dalle leggi e dai regolamenti.

La stessa camera cura la pubblicazione del listino.

Capo IX
Componimento delle controversie

Art. 26.

Le questioni insorte in dipendenza di contrattazioni e di contratti svoltisi in borsa possono essere dalle parti deferite alla deputazione o al comitato per il tentativo di composizione amichevole della controversia.

Nel caso che il tentativo di conciliazione resti infruttuoso, la controversia, salvo che le parti per atto scritto non convengano diversamente, è devoluta alla decisione di un collegio arbitrale, da nominarsi volta per volta con le modalità determinate da un apposito regolamento arbitrale approvato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Gli arbitri agiscono in ogni caso quali amichevoli compositori ed hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno.

(9530)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Perugia

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1975 viene prorogata fino al 30 aprile 1976 la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Perugia ed il dott. Ferdinando Vitale viene confermato nella carica di commissario governativo con gli stessi poteri ed obblighi stabiliti nel precedente decreto ministeriale 26 gennaio 1970.

Con il medesimo decreto vengono, inoltre, attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea dei soci per quanto concerne l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1975, ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(9548)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1284-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 1284-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Coghetto Antonio, in Valenza (Alessandria), via Faiteria n. 14.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(9427)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1268-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio di identificazione « 1268-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Gatti Giovanni, con sede in Valenza (Alessandria), via S. Massimo n. 12.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(9428)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 879-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio di identificazione « 879-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Calì Santino, con sede in Valenza (Alessandria), via Donizetti n. 25.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(9429)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 819-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 819-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Perrone Pietro, con sede in Valenza (Alessandria), viale Santuario n. 5.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(9430)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 525-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 525-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Annaratone Franco, con sede in Valenza (Alessandria), via Pellizzari n. 2.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(9431)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 644-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 644-VI », a suo tempo assegnato alla ditta « Arte Orafa » di Bizzotto Ugo, in Bassano del Grappa (Vicenza), via J. Da Ponte n. 33.

(9422)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 683-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 683-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Mantoan Ada, in Vicenza, via Mure S. Rocco n. 1.

(9419)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 297-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sei punzoni recanti il marchio di identificazione « 297-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Gervaso Franco, in Valenza (Alessandria), via Garibaldi n. 130.

(9420)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 671-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 671-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Benedetti Fanny, in Vicenza, via Mentana n. 38.

(9421)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 502-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 502-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Marchetto Francesca, in Romano d'Ezzelino (Vicenza), via Merlo.

(9423)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 428-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 428-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Dal Bosco Giancarlo, in Vicenza, via R. Berila n. 134.

(9424)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 309-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 309-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Orso Elide, in Trissino (Vicenza), via S. Antonio n. 8/B.

(9425)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1534-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1534-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Rapalli Aldo, in Valenza (Alessandria), via F.lli Rosselli n. 6.

(9426)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 213

Corso dei cambi dell'11 novembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	675,75	675,75	675,60	675,75	674,45	675,70	675,70	675,75	675,75	675,75
Dollaro canadese	666 —	666 —	665,50	666 —	665,85	666,10	666,10	666 —	666 —	666 —
Franco svizzero	256,30	256,30	256,10	256,30	256,06	256,30	256,18	256,30	256,30	256,30
Corona danese	112,82	112,82	112,85	112,85	112,73	112,80	112,81	112,82	112,82	112,80
Corona norvegese	123,10	123,10	123,15	123,10	122,98	123,10	123,15	123,10	123,10	123 —
Corona svedese	154,72	154,72	154,80	154,72	154,58	154,70	154,70	154,72	154,72	154,70
Fiorino olandese	256,40	256,40	256,50	256,40	256,24	256,40	256,30	256,40	256,40	256,40
Franco belga	17,458	17,458	17,4650	17,458	17,480	17,45	17,45	17,4580	17,4580	17,40
Franco francese	154,46	154,46	154,50	154,46	154,45	154,45	154,49	154,46	154,46	154,45
Lira sterlina	1395,45	1395,45	1395,75	1395,45	1394,46	1395,40	1395,75	1395,45	1395,45	1395,45
Marco germanico	263,30	263,30	263,50	263,30	263,20	263,30	263,28	263,30	263,30	263,30
Scellino austriaco	37,185	37,185	37,20	37,185	37,145	37,18	37,195	37,185	37,185	37,15
Escudo portoghese	25,45	25,45	25,50	25,45	25,39	25,45	25,45	25,45	25,45	25,45
Peseta spagnola	11,435	11,435	11,45	11,435	11,425	11,42	11,4350	11,4350	11,4350	11,40
Yen giapponese	2,236	2,236	2,24	2,236	2,233	2,23	2,2360	2,2360	2,2360	2,23

Media dei titoli dell'11 novembre 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,825
Redimibile 3,50 % 1934	100,200
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,675
» 5 % (Ricostruzione)	96,350
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,100
» 5 % (Città di Trieste)	93,025
» 5 % (Beni esteri)	92,300
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,425
» 5,50 % » » 1968-83	83,250
» 5,50 % » » 1969-84	80,875
» 6 % » » 1970-85	84,200
» 6 % » » 1971-86	85,300
» 6 % » » 1972-87	83,350
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,500
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	92,300
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,950
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	84,050
» poliennali 7 % (scad. 1° aprile 1978)	97 —
» » 9 % (» 1° aprile 1979)	98,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 novembre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	675,725
Dollaro canadese	666,05
Franco svizzero	256,24
Corona danese	112,815
Corona norvegese	123,125
Corona svedese	154,71
Fiorino olandese	256,35
Franco belga	17,454
Franco francese	154,475
Lira sterlina	1395,60
Marco germanico	263,29
Scellino austriaco	37,19
Escudo portoghese	25,45
Peseta spagnola	11,435
Yen giapponese	2,236

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 120, è stato accolto il ricorso straordinario **proposto in data 22 settembre 1969 dal sig. Segat Adolfo in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione** nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9257)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1975, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 251, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 10 giugno 1969 dalla sig.ra Rijavec Maria in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9258)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1975, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 270, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 24 maggio 1969 dal sig. Bozik Jacob in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9259)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1975, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 265, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 10 dicembre 1969 dal sig. Ruzic Simone in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9260)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1975, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 255, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 24 aprile 1969 dalla sig.ra Buric Marija in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9261)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1975, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 252, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 16 ottobre 1969 dal sig. Tercic Just in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9262)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 132, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 29 marzo 1969 dal sig. Ribulic Anton in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9263)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 5, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 30 maggio 1969 dal sig. Crevatin Andrea in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9264)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 6, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 29 settembre 1969 dal sig. Colja Sreko in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9265)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 111, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 10 giugno 1969 dal sig. Miklavcic Bogomir in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9238)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 110, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 17 maggio 1969 dalla sig.ra Mrak Giuseppina in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9239)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 96, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 12 maggio 1969 dalla sig.ra Fait Sonja in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9240)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 136, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 10 agosto 1969 dalla sig.ra Cermely Olga in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9241)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 113, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 17 maggio 1969 dal sig. Fabbro Lanfranco in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9242)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 115, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 23 maggio 1969 dal sig. Cuder Anton in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9243)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 116, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 16 luglio 1970 dal sig. Pamic Joakin in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9244)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 124, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 29 aprile 1969 dal sig. Lukacic Josip in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9245)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1975, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 248, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 18 settembre 1969 dal sig. Poropat Renato in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9246)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1975, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 247, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 19 agosto 1969 dalla sig.ra Pecaric Paula nata Petronio in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9247)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1975, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 244, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 4 aprile 1969 dalla sig.ra Greco Addolorata in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9248)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1975, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 240, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 4 marzo 1969 dal sig. Monti Lodovico in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9249)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1975, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 236, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 10 maggio 1969 dalla sig.ra Cerne Anna in Hvalic in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9250)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1975, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 234, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 30 aprile 1969 dalla sig.ra Sulic Zorka nata Merljak in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9251)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1975, registro n. 81 Finanze, foglio n. 247, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal geometra principale Casu Antonio, dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, avverso il decreto ministeriale 26 maggio 1971, n. P1/8610, con cui tra quelle da lui denunciate, venne riconosciuta dipendente da causa di servizio la sola infermità «gastroduodenite cronica».

(9552)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana «Giuseppe Toniolo», società cooperativa a responsabilità limitata, in Genzano, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 22 ottobre 1975, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana «Giuseppe Toniolo» di Genzano di Roma, società cooperativa a responsabilità limitata, in Genzano (Roma), in amministrazione straordinaria, il dott. Tito Rocchi è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(9384)

Conferma del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Como, di 2ª categoria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 11 ottobre 1971 con il quale il rag. Paolo Piadeni ed il rag. Giovanni Bianchi vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Como, di 2ª categoria, con sede in Como;

Considerato che i citati nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il rag. Paolo Piadeni ed il rag. Giovanni Bianchi sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Como, di 2ª categoria, con sede in Como, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1975

Il Governatore: BAFFI

(9169)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano di zona del comune di Legnano

Con deliberazione della giunta regionale 15 luglio 1975, numero 16303, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano delle zone da destinare alla edilizia economica e popolare del comune di Legnano (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(9437)

Variante al piano di zona del comune di Rudiano

Con deliberazione della giunta regionale 3 giugno 1975, numero 15488, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano delle zone da destinare alla edilizia economica e popolare del comune di Rudiano (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(9438)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso, per esami, a sette posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 5 maggio 1975, con il quale la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è stata autorizzata a mettere a concorso sette posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva tecnica;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a sette posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Uno dei suddetti sette posti è riservato ai sensi dell'art. 53, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti della direzione generale di cui sopra.

I vincitori saranno destinati a prestare servizio presso le seguenti sedi, nel numero indicato per ognuna di esse: due a Milano, due a Torino e tre a Cagliari.

Nella domanda di ammissione al concorso i candidati dovranno elencare le tre suddette sedi in ragione delle loro preferenze.

Le richieste saranno soddisfatte secondo l'ordine di graduatoria dei vincitori del concorso.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32 salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) laurea in ingegneria ed abilitazione all'esercizio professionale.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi della lettera *b*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.
Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - 1ª Direzione centrale personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione firmata di proprio pugno e redatta su carta bollata, secondo il modello allegato al presente decreto. Il ritardo nella presentazione e nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicata 1ª direzione centrale personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Si considerano altresì prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande di ammissione gli aspiranti debbono indicare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, primo comma, dovranno precisare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando e della relativa abilitazione professionale;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) se abbiano o meno riportato condanne penali;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, la sede assegnata;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

n) le lingue estere scelte per la prova facoltativa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco del luogo di residenza dell'aspirante medesimo.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.
Prove di esame

Gli esami consteranno, per tutti gli aspiranti, di tre prove scritte e di una prova orale obbligatorie.

Le tre prove scritte si svolgeranno: una su un argomento della parte prima del programma, una su un argomento della parte terza ed una su un argomento della parte quarta.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti delle parti prima, seconda, terza, quarta e quinta del programma.

I candidati che ne avranno fatto esplicita richiesta nelle domande di ammissione sosterranno anche la prova scritta facoltativa in una o più delle lingue indicate nel supplemento del programma.

Art. 5.
Diario delle prove di esame e comunicazione

Le prove scritte obbligatorie avranno luogo nei locali del palazzo degli esami, sito in Roma, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 12, 13 e 14 gennaio 1976. Il successivo giorno 15 gennaio 1976, negli stessi locali, avranno luogo, eventualmente, le prove facoltative di lingue estere.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni e nella sede sopra indicati alle ore 8,30.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati ammessi non meno di venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato (la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio);

b) tessera di riconoscimento modello BT se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure fa parte della famiglia di un dipendente statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.
Esito delle prove di esame

Le prove scritte obbligatorie sono superate dai candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

Non possono comunque sostenere la prova orale i candidati che non siano in grado di esibire alla commissione esaminatrice la patente di guida non inferiore a quella per la guida di autoveicoli e motoveicoli della categoria *B* ovvero di comprovare alla commissione stessa di aver sostenuto, con esito favorevole, il relativo esame di idoneità.

La prova orale non è superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione e affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Per ciascuna prova facoltativa di conoscenza di lingue estere superata con la votazione di almeno sei decimi, la commissione assegnerà un punteggio corrispondente ad 1,5/1000 del prodotto della votazione complessiva delle prove obbligatorie per la votazione riportata nella detta prova facoltativa.

La votazione definitiva risulterà dalla somma della votazione complessiva delle prove obbligatorie con i punteggi assegnati per le prove facoltative di conoscenza di lingue estere.

Art. 7.
Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - 1ª Direzione centrale personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni redatti nelle forme prescritte.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al precedente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 8.
Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione definitiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo conto dei diritti di precedenza o di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 9.
Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - 1ª Direzione centrale personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito i seguenti documenti:

I) il diploma di laurea ed il diploma di abilitazione allo esercizio della professione (ovvero in sostituzione di questo ultimo, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio di detta professione) di cui al precedente art. 2, entrambi in originale oppure in copia su carta da bollo, autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

II) estratto dell'atto di nascita in bollo rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine; qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare; i candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età previsti dalle norme vigenti, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente articolo 7;

III) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

IV) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri III) e IV) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

V) certificato generale del casellario giudiziale in bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

VI) certificato rilasciato da un ispettore sanitario della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal quale risulti che il concorrente è fisicamente idoneo al disimpegno delle mansioni proprie degli ingegneri della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Con la detta visita saranno controllate particolarmente, oltre che la sana e robusta costituzione, tanto la capacità visiva quanto quella uditiva del concorrente. Tale accertamento verrà effettuato secondo gli stessi criteri che sono in vigore per l'assun-

zione, presso le ferrovie dello Stato, degli ingegneri da adibirsi a mansioni attinenti all'esercizio (gruppo terzo della tabella allegata al decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12);

VII) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), in bollo, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, contenente inoltre il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandate del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare in carta da bollo rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) titolo di studio come al n. I) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. VI) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, o in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza ed il documento militare di cui al n. VII) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova ispettori nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 11.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di sei mesi nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengono un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.

Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso che sarà nominata con successivo decreto sarà così composta:

un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

due funzionari del ruolo dei dirigenti tecnici o del ruolo ad esaurimento del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Alla commissione verrà aggregato in qualità di membro aggiunto un professore insegnante per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca, qualora vi siano concorrenti i quali nella domanda di ammissione al concorso abbiano richiesto di sostenere le relative prove di esame.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario del personale delle carriere direttive della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 13.

Programma di esame

Gli esami si svolgeranno su argomenti del seguente programma:

Parte I. — *Nozioni tecniche fondamentali*:

1) Scienza e tecnica delle costruzioni; progettazione e verifiche di stabilità di strutture in muratura, in legno, in metallo e in cemento armato (normale o precompresso).

2) Elementi di meccanica applicata alle macchine e di macchine idrauliche e termiche; applicazioni alle trasmissioni di potenza e alle macchine motrici ed operatrici a fluido con speciale riguardo alle macchine impiegate per i trasporti terrestri.

3) Elementi di elettrotecnica, di misure e di impianti elettrici e di costruzioni elettromeccaniche; applicazioni alla produzione, trasmissione, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica con speciale riguardo agli impianti per i trasporti terrestri.

4) Elementi di tecnologia dei materiali impiegati nelle costruzioni civili, meccaniche ed elettromeccaniche.

5) Elementi di tecnologia dei combustibili, carburanti e lubrificanti.

Parte II. — *Organizzazione ed esercizio dei trasporti*:

1) Modi e sistemi di trasporto; loro integrazione e coordinamento.

2) Pianificazione dei trasporti e correlazioni con l'assetto del territorio.

3) Nozioni fondamentali di economia dei trasporti.

4) Regolazione della circolazione dei veicoli sulle strade ordinarie; opere ed impianti per l'organizzazione del traffico stradale.

5) Regolazione del traffico sulle ferrovie e relativi impianti di sicurezza.

Parte III. — *Infrastrutture e impianti fissi per i trasporti terrestri e per la navigazione interna*:

1) Progettazione e costruzione di strade e ferrovie (corpo stradale, opere d'arte, gallerie, sovrastruttura).

2) Progettazione e costruzione di edifici e di altre opere edili per i servizi di trasporto.

3) Impianti per la trazione elettrica.

4) Impianti di trasporto a fune.

5) Cenni sugli impianti per la navigazione interna (approdi, cantieri navali).

6) Organizzazione dei cantieri di costruzione di opere civili. Macchinari e attrezzature di cantiere.

Parte IV. — *Trazione e materiale mobile*:

1) Meccanica della locomozione (resistenza al moto, aderenza, fasi del moto, potenza e caratteristiche dei motori di trazione, regolazione della velocità, trasmissione del moto, frenatura e prestazione dei veicoli).

2) Progettazione e costruzione dei veicoli stradali.

3) Progettazione e costruzione dei veicoli ferro-tranviari.

4) Caratteristiche costruttive e funzionali dei natanti per la navigazione interna e da diporto.

Parte V. — *Nozioni amministrative*:

1) Ordinamento amministrativo nazionale nel settore dei trasporti terrestri.

2) Organizzazione e funzioni della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti.

3) Cenni sulla amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

4) Norme sulla costruzione degli impianti di trasporto; norme sull'esercizio dei servizi di trasporto.

5) Norme sulla circolazione su strade pubbliche.

6) Norme sulle opere in cemento armato a struttura metallica.

7) Norme per l'accettazione e il collaudo dei materiali da costruzione.

Supplemento:

La prova facoltativa consisterà in una breve composizione nelle lingue: francese, inglese o tedesco.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 settembre 1975

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1975
Registro n. 7 Trasporti, foglio n. 201

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - 1ª Direzione centrale - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a sette posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto allo aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in ingegneria in data . . . . . presso l'Università di . . . ., di essere abilitato alla professione di ingegnere, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . . . (ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . . in qualità di . . . . . . dal . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato è necessaria una esplicita dichiarazione in tale senso).

Per la prova facoltativa di lingua straniera, sceglie la lingua (o le lingue), francese, inglese, tedesca.

In relazione alle sedi disponibili il sottoscritto dichiara di preferirle nel seguente ordine: . . . . . . impegnandosi comunque ad accettare, in caso di nomina, la destinazione assegnatagli e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma (1) . . . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario delegato dal sindaco

Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(9643)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento dei ruoli A.A.r.s., G.A.r.a.t., C.C.r.a. e C.S.A. della Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 1924;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52;
Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 164;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 371;
Vista la legge 26 novembre 1969, n. 938;
Vista la legge 19 marzo 1973, n. 70, e conseguenti provvedimenti di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare, nei sottonotati Corpi, Arma, ruoli e specialità, per il numero dei posti a fianco di ciascuno segnati:

	Numero dei posti
Per laureati:	—
Corpo sanitario aeronautico	73
Per diplomati:	
Arma aeronautica, ruolo servizi	315
Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici	43
Corpo di commissariato, ruolo amministrazione	30

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici sono suddivisi come segue:

	Numero dei posti
	—
specialità aeronautici	8
specialità automobilisti	10
specialità elettronici	15
specialità geofisici	10

Qualora i posti messi a concorso per una specialità del predetto Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici, non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi alle altre specialità, in aumento dei posti per esse messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Dagli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, saranno tratti gli ufficiali addetti al controllo della circolazione, nonchè gli ufficiali addetti al controllo delle operazioni aeree della difesa del territorio, dopo la frequenza, con esito favorevole, di appositi corsi di specializzazione.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, limitatamente ad uno solo dei Corpi, Arma, ruoli e specialità di cui al precedente art. 1 i cittadini italiani con i requisiti e sotto osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incesurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°. Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perchè gia residenti all'estero;

c) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità psico-attitudinale al servizio in qualità di ufficiale di complemento del Corpo, Arma, ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso, nonchè della idoneità generica al volo ed abbiano una statura non inferiore a m 1,60;

d) non abbiano soddisfatto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, gli obblighi di leva;

e) siano in possesso, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il Corpo sanitario aeronautico:

della laurea in medicina e chirurgia.

I concorrenti ammessi al corso allievi ufficiali di complemento, devono inoltre essere in possesso, prima della nomina ad ufficiali dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Qualora al termine del corso, essi non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione possono conseguirla nella sessione di esami successiva alla data di fine corso.

2) per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

diploma di maturità classica, scientifica, artistica, di abilitazione magistrale, di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo. di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, diploma di maestro d'arte, di maturità professionale, di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508;

3) per il Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici:

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per le costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche, per meccanica, per meccanica di precisione, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità aeronautici;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per meccanica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità automobilisti;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare, per telecomunicazioni, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettronici;

del diploma di maturità classica, scientifica, artistica, diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale, o agrario o nautico o per geometri, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità geofisici;

4) per il Corpo di commissariato, ruolo amministrazione:

diploma di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al parere del Ministero della pubblica istruzione circa l'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli di cui al presente art. 2.

I requisiti di cui al presente articolo saranno accertati secondo le procedure stabilite dal Ministero.

Limitatamente ai ruoli per diplomati e precisamente ruolo servizi dell'Arma aeronautica, ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, ruolo amministrazione del Corpo di commissariato, l'idoneità psico-attitudinale al servizio di cui alla predetta lettera *c*) del presente articolo, verrà graduata a cura degli organi stessi nelle tre categorie di 1ª ottimo, 2ª buono, 3ª sufficiente; i relativi accertamenti avranno la durata presumibile di giorni due.

I concorrenti durante il periodo di cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche usufruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione aeronautica, qualora gli accertamenti abbiano una durata superiore ad una giornata.

Art. 3.

La domanda di ammissione degli aspiranti al concorso, redatta in carta bollata da L. 700 dovrà essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma, entro il trentesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella predetta domanda, che dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato 1, i candidati dovranno dichiarare:

cognome e nome;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

I partecipanti al concorso del Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì dichiarare se siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, oppure indicare la data entro la quale essi presumono di conseguire detta abilitazione.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare a quale dei corsi di cui al precedente art. 1 intendano partecipare; gli aspiranti all'ammissione al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, dovranno altresì indicare la specialità, in relazione al titolo di studio posseduto.

Ai sensi del precedente art. 2 non è ammesso partecipare al concorso per più di uno dei Corpi, ruolo e specialità.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di indirizzo.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comandante del Corpo, qualora il candidato trovasi in servizio militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) il titolo di studio di cui al capoverso *e*) del precedente art. 2 in originale ovvero in copia autenticata, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autenticata di esso.

Le predette copie debbono essere in regola con le attuali norme sul bollo.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate e legalmente riconosciute devono essere legalizzati dai provveditori agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.

Dai suddetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nell'esame di laurea, per il corso per laureati, o in sede di esame del diploma di scuola media superiore per il corso per diplomati.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio tassativamente previsti dall'art. 2 del presente bando. Titoli di studio superiori potranno essere considerati tra i documenti preferenziali di cui al successivo n. 2) del presente articolo.

I partecipanti al concorso del Corpo sanitario aeronautico, dovranno allegare altresì l'abilitazione all'esercizio della professione, qualora ne siano in possesso;

2) ogni altro certificato o attestato rilasciato dagli organi competenti comprovante il possesso dei titoli elencati nel successivo art. 6, utili ai fini della formazione delle graduatorie.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti al possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli organi competenti;

3) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della marina militare.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero inviate dopo il termine stabilito.

Per le domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazioni presentate per altri concorsi presso questa o altre amministrazioni.

Art. 5.

I candidati che omettano di indicare nella domanda il Corpo o l'Arma, il ruolo e la specialità cui desiderano essere ammessi, oppure indichino un Corpo o un'Arma, un ruolo o una specialità cui non possono essere ammessi dato il titolo di studio posseduto, oppure chiedano di essere ammessi a più di un Corpo o Arma, di un ruolo, di una specialità, saranno assegnati d'ufficio dal Ministero ad un Corpo o Arma, ruolo e specialità come segue:

1) se trattasi di candidati che per il titolo di studio posseduto possono essere ammessi soltanto ad un Corpo, una Arma, un ruolo e una specialità, essi verranno assegnati, d'ufficio, dal Ministero a detto Corpo, Arma, ruolo e specialità;

2) se trattasi di candidati che per il titolo di studio posseduto possono essere ammessi a più di un Corpo o una Arma, ruolo e specialità, essi verranno assegnati d'ufficio dal Ministero ad un Corpo o Arma, ruolo e specialità, secondo i seguenti criteri:

a) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per meccanica, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, specialità automobilisti;

b) i candidati in possesso di diploma di maturità classica, scientifica, artistica, di abilitazione magistrale, di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo, di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, diploma di maestro d'arte, di maturità professionale, di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, saranno assegnati all'Arma aeronautica, ruolo servizi, se abbiano omesso del tutto sulla domanda l'indicazione del Corpo o Arma, ruolo e specialità, ovvero se abbiano indicato l'Arma ed omesso il ruolo o viceversa, ovvero se abbiano indicato più di un Corpo o Arma, ruolo e specialità; ovvero se abbiano indicato un Corpo cui non possono essere ammessi dato il loro titolo di studio;

c) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per costruzioni aeronautiche saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, specialità aeronautici;

d) i candidati in possesso del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare, per telecomunicazioni, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, specialità elettronici;

e) i candidati in possesso di diploma di maturità classica, scientifica, artistica, diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale, o agrario o nautico o per geometri saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici specialità geofisici, se abbiano chiesto sulla domanda di essere ammessi al Corpo del genio aeronautico ed omesso il ruolo e la specialità o il solo ruolo o specialità, ovvero indicato un ruolo o una specialità del predetto Corpo cui non possono essere ammessi, dato il loro titolo di studio, ovvero indicato un ruolo, o una specialità di un'altra Arma o altro Corpo.

Art. 6.

Qualora il numero dei candidati superi quello dei posti stabiliti nel presente bando, le graduatorie verranno formate da apposita commissione nominata con successivo decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, distinte per ogni Corpo, Arma, ruolo e specialità.

Avranno la precedenza assoluta:

nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

a) i concorrenti muniti di brevetto di pilota civile che non siano riconosciuti fisicamente idonei al pilotaggio militare;

b) i concorrenti in possesso di brevetto di pilota di aeroplano, conseguito presso le scuole dell'Aeronautica militare sempre che non ne siano stati dimessi per ragioni disciplinari;

nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici specialità geofisici: i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione per esperti in fisica dell'atmosfera e meteorologia o il corso propedeutico di meteorologia aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa;

nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici specialità aeronautici: i concorrenti muniti di diploma di perito in costruzioni aeronautiche;

Le graduatorie di cui sopra saranno formate come segue:

I) per il corso del Corpo sanitario aeronautico: in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

a) al titolo di studio, con l'assegnazione del punteggio di laurea espresso in centodecimi;

b) agli altri eventuali titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 3 punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto di pilota di aliante;

2) 5 punti agli orfani dei militari deceduti per causa di servizio di volo;

3) 5 punti ai concorrenti in possesso di una specializzazione;

4) da 0,1 a 10 punti in base ai criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice, ai concorrenti in possesso di: diploma di laurea conseguito con il massimo dei voti e la lode; attestati comprovanti la idoneità ai concorsi inerenti la professione espletati dallo Stato o da altri enti pubblici o enti di interesse nazionale; attestati di abilitazione al lancio con paracadute; attività paracadutista; attestati, riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica o del corso di aeromodellismo; diploma dei corsi di meteorologia aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa; attestati comprovanti lo svolgimento di attività, inerenti la professione, alle dipendenze dello Stato o di un altro ente pubblico o ente di interesse nazionale; pubblicazioni o lavori a stampa nel campo tecnico scientifico; attestati rilasciati da enti o istituti qualificati che comprovino la buona conoscenza della lingua inglese, francese, tedesca. Non dovrà essere presa in considerazione la conoscenza di lingue straniere risultante unicamente dagli esami sostenuti per il conseguimento di titoli di studio presso le scuole medie e degli esami sostenuti per il conseguimento della laurea richiesta per l'ammissione al concorso; attestati comprovanti la prestazione di un periodo di servizio militare; altri eventuali titoli ritenuti dalla commissione meritevoli di considerazione.

A ciascun candidato per il complesso dei titoli di cui al presente n. 4) della lettera *b*) non potrà essere attribuito un punteggio superiore a 10.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

II) corsi per diplomati: in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

a) al titolo di studio:

con l'assegnazione del punteggio corrispondente alla votazione riportata, espressa in sessantesimi;

per i titoli di studio conseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito in legge 5 aprile 1969, n. 119, la media sarà espressa in sessantesimi secondo i criteri di equivalenza stabiliti dalla commissione giudicatrice;

b) al grado di idoneità fisica e psico-attitudinale graduata come precisato dall'art. 2, nelle tre categorie di 1ª ottimo, 2ª buono, 3ª sufficiente. Per ognuna delle predette categorie i competenti organi dell'Aeronautica militare indicheranno un punteggio espresso come segue: ottimo da 16 a 20 punti; buono da 6 a 15 punti; sufficiente da 1 a 5 punti;

c) agli eventuali altri titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 6 punti ai concorrenti nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica e 3 punti ai concorrenti negli altri ruoli che risultino in possesso del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di aliante o del brevetto di pilota di elicottero;

2) 5 punti agli orfani dei militari deceduti per causa di servizio di volo;

3) 15 punti ai concorrenti già allievi delle scuole militari che abbiano conseguito il titolo di studio presso le scuole suddette;

4) 8 punti ai candidati partecipanti al concorso nel ruolo servizio dell'Arma aeronautica, che siano in possesso del diploma di educazione fisica conseguito presso l'istituto superiore di educazione fisica, oppure del diploma di « Maestro dello sport » rilasciato dal C.O.N.I. dopo un corso triennale;

5) 6 punti ai candidati che abbiano frequentato e superato corsi per programmatori in uno o più dei seguenti linguaggi: Assembler, Cobol, PL/1 o Joval, presso le seguenti ditte costruttrici di elaboratori elettronici: IBM, Univac, Unidata, Meteor, Selenia, Olivetti, Hewlett Packard Italiana, Hooneywell, I.S.I., Digital Elettronic Automatic D.E.A., Tre G-Elettronica, Monte del Montecatini Edison Elettronica, Motorola divisione Elettronica Militare e Aerospaziale; ovvero abbiano frequentato e superato corsi per programmatori in uno o più dei seguenti linguaggi: Assembler, Cobol, PL/1 o Joval, presso le seguenti ditte di programmazione elettronica: Speed Software House, Auselsa, Control Data Italia, Teledata, Italsiel Sitax, C.E.D.A., Memorex, S.I.P.E., C.C.C. Computers Consultans Corporation.

A ciascun candidato, che abbia superato uno o più dei suddetti corsi per programmatori, non potrà essere attribuito, complessivamente, un punteggio superiore a sei.

6) 10 punti ai candidati partecipanti al concorso nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, che siano in possesso del diploma di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508;

7) da 0,1 a 5 punti, in base ai criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti per ciascun ruolo e specialità dalla commissione giudicatrice, ai concorrenti in possesso di: attestati, comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica o del corso di aeromodellismo, riconosciuto dal Ministero della difesa; attestati di abilitazione al lancio con paracadute; attività di paracadutista; diploma di corsi di meteorologia aeronautica, riconosciuti dal Ministero della difesa; diplomi di laurea; attestati comprovanti il superamento di esami universitari; diplomi di specializzazione conseguiti presso l'Università; diploma di scuola media superiore, oltre quello stabilito per l'ammissione al concorso; attestati comprovanti la idoneità in concorsi espletati dallo Stato o da altri enti pubblici o da enti di interesse nazionale; attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato, di altri enti pubblici o enti di interesse nazionale; diploma di abilitazione professionale; pubblicazioni o lavori a stampa nel campo giuridico, economico o tecnico-scientifico; attestati rilasciati da enti o istituti qualificati che comprovino la buona conoscenza della lingua inglese, francese, tedesca. Non dovrà essere presa in considerazione la conoscenza di una delle predette lingue estere risultante unicamente dagli esami sostenuti per il conseguimento del titolo di studio presso le scuole medie; attestati comprovanti la prestazione di un periodo di servizio militare; altri eventuali titoli ritenuti dalla commissione meritevoli di considerazione.

A ciascun candidato per il complesso dei titoli di cui al presente n. 7) della lettera *c*), non potrà essere attribuito un punteggio superiore a cinque.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per la ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 7.

La commissione incaricata di formare le graduatorie di merito dei candidati ammessi al concorso provvederà alla formazione delle graduatorie, tenendo conto di tutti i titoli posseduti dai candidati stessi ad eccezione del grado di idoneità fisica e psico-attitudinale, per i ruoli per diplomati, che verrà valutato successivamente con il punteggio previsto alla lettera *b*) del n. 2) del precedente art. 6.

Tali graduatorie sono condizionate all'accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti dal precedente art. 2.

In base alle predette graduatorie ed in relazione al numero dei posti messi a concorso, il Ministero provvederà a far sottoporre ai predetti accertamenti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2, presso i competenti organi dell'Aeronautica militare, che verranno indicati nella lettera di convocazione, i concorrenti che per il punteggio riportato hanno possibilità di essere ammessi al corso allievi ufficiali di complemento.

Tutti gli altri concorrenti non verranno sottoposti ai predetti accertamenti.

Le convocazioni saranno effettuate mediante lettera « foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare senza diritto a rimborso.

Sono a totale carico dei giovani residenti all'estero tutte le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza al confine del territorio della Repubblica.

Contro l'esito degli accertamenti di cui sopra non è ammesso appello.

La convocazione agli accertamenti di cui sopra non dà diritto all'ammissione al corso allievi ufficiale di complemento.

Per il Corpo sanitario aeronautico saranno ammessi a frequentare il corso relativo i candidati idonei agli accertamenti stessi che secondo l'ordine della graduatoria, rientrino nel numero dei posti messi a concorso, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 8 e 9.

Per i diplomati, ultimati i predetti accertamenti, la commissione procederà alla formazione delle graduatorie di merito dei concorrenti convocati tenendo conto del giudizio sulla idoneità fisica e psico-attitudinale conseguita dai medesimi, sotto condizione dell'accertamento degli altri requisiti prescritti dall'art. 2 del presente bando.

I candidati idonei classificati in eccedenza al numero dei posti messi a concorso ed i candidati non idonei non avranno diritto all'ammissione al corso stesso.

Il Ministero, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire, sempre seguendo la graduatoria i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art. 8.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato);
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) documenti matricolari militari.

I giovani che non siano stati arruolati dal consiglio di leva per non aver ancora subìto la visita medica di leva o per altri legali motivi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato;

coloro invece che abbiano già subìto la visita medica di leva e siano stati dichiarati « abile arruolato » dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte le prescritte marche da bollo su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente;

coloro invece che abbiano già subìto la visita medica di leva e non siano stati dichiarati «abile arruolato» dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *e*), del presente bando, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I concorrenti ammessi al Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì far pervenire l'abilitazione all'esercizio della professione, prima della nomina ad ufficiale.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 10.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione assumeranno in ogni caso la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di allievi ufficiali in uno o più scaglioni, nelle date e modalità che verranno stabilite dal Ministero.

Dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi tre e che si svolgerà presso una scuola dell'Aeronautica militare, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare ad eccezione degli allievi del Corpo sanitario aeronautico che al termine del corso non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione. Questi ultimi potranno tuttavia ottenere la nomina sempre che conseguano detta abilitazione nella sessione di esami di abilitazione successiva alla data di fine corso. Qualora gli allievi di cui sopra non conseguano detta abilitazione nella sessione successiva alla data di fine corso, saranno dichiarati non idonei alla nomina ad ufficiale e dovranno terminare il servizio di leva con il grado di sergente nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria aiutante di sanità.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa, su proposta del comando della scuola ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento quegli allievi che, per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, pur avendo superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione, siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno un mese di servizio e, se giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno un mese di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami di seconda sessione che, pur avendoli superati, non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami nella prima e seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto, salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Gli allievi nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare saranno destinati di massima a prestare servizio presso reparti di volo.

Il Ministero della difesa ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 11.

Le domande di partecipazione al concorso dei militari incorporati nell'Aeronautica militare che non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 2, stante la perentorietà del termine di inoltro delle domande al Ministero dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso allievi ufficiali di complemento, il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi di reparto presso i quali i militari si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari dell'interessato.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando, dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso allievi ufficiali di complemento.

Coloro che rivestono un grado militare dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso salvo di essere reintegrati nel grado e nell'anzianità, qualora vengano, per qualsiasi motivo, esonerati dal corso stesso, ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3) e 4), del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al quarto capoverso del presente articolo e la loro posizione, ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva da compiere, sarà definita in conformità alle disposizioni in vigore.

Roma, addì 15 ottobre 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1975
Registro n. 22 Difesa, foglio n. 5

ALLEGATO 1

Modello di domanda
(in carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica 2ª Divisione reclutamento e concorsi 2ª Sezione Viale dell'Università, 4 00100 ROMA.

Io sottoscritto nato a (provincia di .) il appartenente al distretto militare di abitante a (1) (provincia di .) via n. c.a.p. chiedo di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di complemento (2)

All'uopo dichiaro sotto al mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3)

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università, o istituto, o scuola di . . . . . via . . . . . nell'anno (5) . . .;

di essere in possesso dell'abilitazione professionale (6) . . . .;

di trovarsi nella seguente posizione militare (7) . . .

Allego alla presente i seguenti documenti (8):

1) . . . . .
2) . . . . .
3) . . . . .
. . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma: (9) . . . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, occorre anche il recapito della famiglia.

(2) Indicare l'Arma o Corpo cui l'aspirante intenda essere ammesso; specificare altresì il ruolo e la specialità di cui all'art. 1 del bando di concorso. Non è ammesso presentare domande per l'ammissione a più di uno dei Corpi (o Arma), ruoli e specialità di cui al predetto art. 1.

Nel caso che manchi sulla domanda l'indicazione dell'Arma o Corpo, ruolo o specialità, ovvero l'indicazione sia errata o incompleta, il Ministero provvederà d'ufficio ad assegnare l'Arma o Corpo, ruolo e specialità secondo le norme stabilite dall'art. 5 del bando di concorso.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Per poter essere ammesso al concorso i candidati debbono essere in possesso del titolo di studio richiesto, anteriormente alla scadenza dei termini utili per la presentazione delle domande.

(6) Limitatamente ai concorrenti che partecipano al corso nel Corpo sanitario aeronautico.

(7) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva, perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero che pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio specificandone il motivo. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva. I militari dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso. Coloro che rivestano un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra Forza armata dovranno darne espressa comunicazione.

(8) Allegare il titolo di studio e gli eventuali altri titoli posseduti, utili ai fini della formazione della graduatoria. Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso dei detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati da organi competenti. Gli iscritti alla leva mare devono allegare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

(9) Firma del segretario comunale di residenza dell'aspirante o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

AVVERTENZE

Si invitano i candidati ad inviare, in carta semplice, copia della domanda di partecipazione al distretto militare di appartenenza.

I vincitori del concorso saranno avviati alla frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento di cui al presente bando presumibilmente presso la scuola Aeronautica militare di Firenze nelle epoche appresso indicate: aprile, settembre 1976.

La suddetta pianificazione potrà subire modifiche in relazione alle esigenze di servizio dell'Aeronautica militare. In ogni caso i vincitori del concorso riceveranno tempestivo avviso di convocazione ai corsi di cui trattasi con l'indicazione della sede del corso e della data di presentazione.

(9645)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a due posti di coadiutore in prova.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1975, registro n. 1, foglio n. 39, con cui è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a due posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Considerato che il dott. Aldo De Cesare ha rinunciato per sopravvenuta impossibilità a far parte della predetta commissione;

Ritenuto che occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il direttore di sezione dott. Alessandro Fortini è chiamato a far parte della commissione esaminatrice di cui alle premesse, in sostituzione del dott. Aldo De Cesare.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, addì 7 agosto 1975

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1975
Registro n. 4 *Turismo, foglio n.* 154

(9581)

REGIONE PIEMONTE

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo, con funzioni di direttore del pubblico macello, vacante nel comune di Alba.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del veterinario provinciale di Cuneo n. 238 in data 21 marzo 1972, con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario comunale capo, con funzioni di direttore del pubblico macello, vacante nel comune di Alba;

Viste le designazioni della prefettura di Cuneo, dell'ordine provinciale dei veterinari nonchè del comune interessato;

Visto l'art. 63 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 845, sul decentramento dei servizi dell'Amministrazione sanitaria;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, relativo a modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto 12 marzo 1974, n. 513;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario comunale capo, con funzioni di direttore del pubblico macello, vacante nel comune di Alba, è costituita come appresso:

Presidente:

De Martino dott. Vittorio, funzionario direttivo della regione.

Componenti:

Arneodo dott. Attilio, veterinario provinciale di Alessandria;

Garsia dott. Vincenzo, vice prefetto ispettore, prefettura di Cuneo;

Bisbocci prof. Giovanni, ordinario di patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università di Torino;

Monti prof. Franco, ordinario di patologia e clinica medica veterinaria dell'Università di Torino;

Fruttero dott. Sebastiano, veterinario comunale capo, direttore del pubblico macello di Saluzzo.

Segretario:

Avico dott. Annibale, funzionario amministrativo direttivo della regione.

La commissione giudicatrice inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà la sua sede in Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Cuneo, a quello dell'ufficio del veterinario provinciale di Cuneo e del comune interessato.

Cuneo, addì 21 ottobre 1975

p. Il presidente
Il veterinario provinciale: RONCAROLO

(9476)

OSPEDALE MAGGIORE DI LODI

Concorso ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

In esecuzione della deliberazione consiliare 15 luglio 1975, n. 5685, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lodi (Milano).

(9684)

OSPEDALE «S. LUCA» DI VALLO DELLA LUCANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 25 luglio 1975, n. 261 e 8 agosto 1975, n. 265, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

un posto di aiuto e due posti di assistente di ostetricia e ginecologia·

un posto di aiuto e due posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto e un posto di assistente di malattie infettive;

due posti di aiuto e quattro posti di assistente di pediatria;

un posto di aiuto e tre posti di assistente di anestesia;

un posto di aiuto e quattro posti di assistente di rianimazione;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di cardiologia;

tre posti di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

(9685)

OSPEDALE «A. AJELLO» DI MAZARA DEL VALLO

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mazara del Vallo (Trapani).

(9682)

OSPEDALE NEUROPSICHIATRICO «S. MARIA DEL PRATO» DI FELTRE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Feltre (Belluno).

(9677)

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario, sette posti di aiuto e tre posti di assistente psichiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, emanato in esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e al regolamento generale dell'ente e, per quanto non disposto, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Feltre (Belluno).

Il presente avviso sostituisce e annulla quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 25 ottobre 1975.

(9678)

OSPEDALE DI CUASSO AL MONTE

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 24 settembre 1975, n. 381, vistata dal comitato regionale di controllo in data 14 ottobre 1975, al n. 60368, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di broncopneumotisiologia;
un posto di assistente di broncopneumologia;
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente del laboratorio di fisiopatologia respiratoria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuasso al Monte (Varese).

(9683)

OSPEDALE DI BITONTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

In esecuzione della deliberazione consiliare 19 settembre 1975, n. 544, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione, di cui alla deliberazione 11 aprile 1975, n. 168.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 3000 (in vaglia).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bitonto (Bari).

(9658)

OSPEDALE DI CHIARI-ROVATO

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia

In esecuzione della deliberazione del collegio commissariale 1° settembre 1975, n. 76, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia presso l'ospedale di Rovato.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Chiari (Brescia), viale Mazzini - tel. 711261-711085.

(9657)

OSPEDALE «S. SPIRITO» DI VENTIMIGLIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ventimiglia (Imperia).

(9681)

OSPEDALE «PIO ISTITUTO S. CORONA» DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 7 luglio 1975, 14 luglio 1975 e 29 settembre 1975, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di ortopedia e traumatologia, un posto di aiuto di pediatria e un posto di assistente di anestesia e rianimazione presso l'ospedale specializzato « G. Salvini » della città di Milano, in Garbagnate Milanese (Milano);

un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio autonomo di guardia medica ed accettazione sanitaria e un posto di assistente di anestesia e rianimazione presso l'ospedale climatico specializzato « Istituti ospedalieri S. Corona » di Pietra Ligure (Savona).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano, corso Italia, 52.

(9679)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di anatomia ed istologia patologica.

In esecuzione della deliberazione consiliare 8 settembre 1975, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di anatomia ed istologia patologica presso l'ospedale « G. Salvini » di Garbagnate Milanese (Milano).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano, corso Italia, 52.

(9680)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 5 settembre 1975, n. 50.

Determinazione delle indennità spettanti ai membri della giunta provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 30 *settembre* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai membri della giunta provinciale è attribuita un'indennità di carica mensile determinata come segue:

a) al presidente della giunta provinciale il 50 % dell'emolumento mensile fisso spettante ai consiglieri della regione Trentino-Alto Adige;

b) agli assessori effettivi il 30 % dell'emolumento mensile fisso spettante ai consiglieri della regione Trentino-Alto Adige;

c) agli assessori supplenti il 20 % dell'emolumento mensile fisso spettante ai consiglieri della regione Trentino-Alto Adige.

Agli assessori supplenti, ai quali è delegata dal presidente della giunta provinciale, in modo continuativo, la liquidazione e l'ordinazione di spese, compete, per la durata della delega stessa l'indennità di carica fissata per gli assessori effettivi, anzichè quella di cui alla lettera *c*) del comma precedente.

Art. 2.

Ai membri della giunta provinciale, qualora risiedano fuori del capoluogo, spetta un rimborso spese forfettario mensile per raggiungere la sede di servizio da calcolare sulla base dell'indennità chilometrica spettante al personale per l'uso, in caso di missione, del proprio automezzo di cilindrata superiore ad 800 cc. e commisurato a 22 viaggi mensili di andata e ritorno dal comune di residenza al capoluogo.

Detto rimborso spese è proporzionalmente ridotto in relazione a percorsi chilometrici compiuti a tale titolo con automezzi di servizio.

Art. 3.

Per i viaggi di servizio da effettuarsi nel territorio della regione Trentino-Alto Adige spetta ai membri della giunta provinciale un compenso forfettario mensile di L. 60.000.

Per i viaggi di servizio da effettuarsi fuori del territorio regionale spetta ai membri della giunta provinciale, oltre al rimborso spese di viaggio in prima classe sulle ferrovie e su altri mezzi di trasporto in servizio pubblico, compresi i mezzi aerei e navali, un'indennità giornaliera, per ogni ventiquattro ore o frazione superiore ad otto ore, nella seguente misura:

L. 35.000 per viaggi effettuati nel territorio nazionale;
L. 45.000 per viaggi effettuati all'estero.

Ai membri della giunta provinciale spetta, inoltre, il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza-letto o di una cabina singola sui mezzi navali. E' consentito l'uso di treni rapidi normali, speciali e di lusso.

Per i viaggi di servizio che abbiano una durata di più giorni, qualora la partenza dalla sede di servizio avvenga dopo le ore 12, le indennità giornaliere di cui al precedente primo comma vengono ridotte della metà relativamente al giorno di partenza; identica riduzione si applica alle predette indennità per il giorno di rientro qualora esso avvenga prima delle ore 12.

Per i viaggi di servizio di durata inferiore alle otto ore spetta un'indennità di L. 10.000.

E' consentito l'uso di mezzi di trasporto, noleggiati, con rimborso delle relative spese, quando vi sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo della trasferta.

Art. 4.

Ai membri della giunta provinciale è consentito per i viaggi di servizio l'uso del proprio automezzo. In tali casi spetta loro l'indennità chilometrica di cui all'art. 102 ed all'allegato *H*) della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, ed alle relative norme regolamentari.

Gli interessati devono rilasciare una dichiarazione scritta dalla quale risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del proprio mezzo.

Art. 5.

Le indennità ed i compensi di cui agli articoli precedenti sono stabiliti al lordo delle trattenute erariali, in quanto dovute, e sono corrisposti ai membri della giunta provinciale con decorrenza dalla data della rispettiva elezione e per tutto il periodo di effettiva durata nelle singole cariche.

Art. 6.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1975, ad eccezione di quelle contenute nell'art. 4, che si applicano con decorrenza dal 1° aprile 1974.

La legge provinciale 18 maggio 1970, n. 7, è abrogata.

Art. 7.

Alla copertura dei maggiori oneri dipendenti dall'applicazione della presente legge, valutati nella misura annuale di lire 27 milioni a partire dall'anno 1975, oltre a lire 3 milioni per la retroattività degli oneri di cui all'art. 4, e perciò nella somma complessiva di lire 30 milioni a carico del corrente esercizio finanziario, si provvede mediante riduzione delle disponibilità accantonate sul cap. 2480: « Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi » dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975.

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitoli in aumento:

Cap. 3. — Indennità di carica al presidente della giunta provinciale, agli assessori effettivi e supplenti . . . . L. 25.000.000

Cap. 6. — Indennità e rimborsi spese per viaggi di servizio ai membri della giunta provinciale » 5.000.000

L. 30.000.000

Capitoli in diminuzione:

Cap. 2480. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi L. 30.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 5 settembre 1975

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(9487)

REGIONE SARDEGNA

Errata-corrige

Nella legge regionale 2 settembre 1975, n. 51, concernente: « Provvedimenti in favore della zootecnia per l'incremento della produzione di carne », pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 31 del 5 settembre 1975 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 276 del 17 ottobre 1975, all'art. 9, primo comma, in luogo di: « cap. 21158 », leggasi: « cap. 21158-*bis* ».

(9142)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100753010)